

## PARTE SECONDA

***Deliberazioni del Consiglio e della Giunta***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 ottobre 2018, n. 1732

**Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa per la costituzione del "Servizio di Aiuto alle Vittime di Reato e Centro di Giustizia Riparativa".**

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino. Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale, riferisce quanto segue: il Vice Presidente

**PREMESSO CHE:**

Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l'adozione del modello organizzativo denominato "MAIA".

Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l'Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia, di sensi dell'art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.

Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione "Sicurezza del cittadino. Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale", con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza.

La Deliberazione di G. R. n. 458 del 08/04/2016 "Applicazione art.19 del Decreto del Presidente della G.R. 31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" attribuisce alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, tra l'altro, le competenze afferenti le azioni da realizzare a tutela delle vittime dei reati commessi dalla criminalità organizzata,

la Direttiva n. 29 del 25 ottobre 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Norme minime in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime di reato" all'art 1) recita "*Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia ripartiva*",

la citata Direttiva, inoltre, all'art. 8 comma 3 prevede: "*Gli Stati adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime (...); ed al comma 4 "I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzati su base professionale o volontaria"*

**VISTO CHE**

il Decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 attuativo della Direttiva UE/29/2012 apporta modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione introducendo maggiori tutele alle vittime di reato

**VALUTATO CHE:**

che attualmente sul territorio regionale non esiste un servizio generalista a favore delle vittime di reato né un centro per la giustizia riparativa

**PRESO ATTO CHE**

il "Servizio di aiuto alle vittime di reato e centro di giustizia ripartiva" di cui allo schema di Protocollo d'intesa allegato al presente provvedimento si connota come ampliamento delle azioni di mediazione penale e giustizia riparativa già intraprese, dal 1998 e fino al 2014, dalla Cooperativa C.R.I.S.I. attraverso la gestione dell'Ufficio di mediazione giudiziaria civile e penale istituito sulla scorta di un Protocollo d'Intesa siglato tra Regione Puglia, Comune di Bari, Tribunale per i Minorenni e Procura Minorile, Direzione interregionale dei Centri per la Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata, cui si sono aggiunti successivamente l'amministrazione provinciale di Bari, il Tribunale di Sorveglianza, la Corte di Appello di Bari sezione famiglia e minori e il Tribunale Ordinario;

il presente protocollo si pone in continuità e naturale prosecuzione delle intese già raggiunte dalle istituzioni locali e dagli organismi giudiziari del territorio

**SI PROPONE:**

di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, allegato A) ai presente provvedimento, per la costituzione di un "Servizio di aiuto alle vittime di reato e centro di giustizia riparativa", in collaborazione con la Cooperativa C.R.I.S.I. S.C.a r.l. Onlus, il Tribunale dei Minorenni di Bari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il Tribunale di Sorveglianza di Bari, la Corte d'Appello di Bari, la U.I.E.P.E. Ufficio interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Puglia e Basilicata, il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata, il Comune di Bari, il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e Basilicata, la Casa Circondariale di Bari, la Camera Penale di Bari, il Comando della Legione dei Carabinieri, la Questura di Bari, l'Ordine degli Assistenti Sociali Puglia, il Garante Regionale dei Uinti dei Detenuti, il Garante Regionale dei Diritti del Minore dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

**Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della LR n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. k).

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

**DELIBERA**

- di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale così come espressa nelle premesse;
- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante, finalizzato alla costituzione di un "Servizio di aiuto alle vittime di reato e centro di giustizia riparativa" nell'ambito del territorio regionale;

- di delegare il V. P. Antonio NUNZIANTE alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa allegato;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE

Il presente allegato è composto  
da n. 6 (sei) facciate.  
Il Dirigente Sezione Sicurezza del Cittadino,  
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale  
(dott. Roberto Venneri)

All. A)

**PROTOCOLLO D'INTESA**

per la costituzione del

**"SERVIZIO DI AIUTO ALLE VITTIME DI REATO E CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA"**

tra

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI

CORTE D'APPELLO DI BARI

CENTRO GIUSTIZIA MINORILE

UFFICIO INTERDISTRETTUALE PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA PUGLIA E BASILICATA

REGIONE PUGLIA

COMUNE DI BARI

PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PUGLIA E BASILICATA

CASA CIRCONDARIALE DI BARI

CAMERA PENALE DI BARI

COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI

QUESTURA DI BARI

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PUGLIA

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEI DETENUTI

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEL MINORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

e

**CENTRO RICERCHE INTERVENTI SULLO STRESS INTERPERSONALE  
C.R.I.S.I. S.c.a r.l. ONLUS**

**Vista** la Direttiva n. 29 del 25 ottobre 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Norme minime in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime di reato" (sostitutiva della decisione quadro 2001/220/GAI) che all'art. 2 definisce la vittima come "(...) i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; II) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona"

-all'art 1) recita "Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa (...);

-all'art 4) lettera j, che alla vittima siano offerte sin dal primo contatto con un'autorità competente, le informazioni relative ai servizi di giustizia riparativa disponibili;

-all'art. 8

- comma 1, "Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale" (...);

-comma 2 "Gli Stati membri agevolano l'indirizzamento delle vittime da parte dell'autorità competente che ha ricevuto la denuncia e delle altre entità pertinenti verso gli specifici servizi di assistenza";

-comma 3 "Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime (...);

-comma 4 "I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzati su base professionale o volontaria";

-all'articolo 9 "I servizi di assistenza alle vittime, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, forniscono almeno: a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime (...); b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi; c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico; d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato; e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta di intimidazione e di ritorsioni"

**Visto** il Decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 attuativo della Direttiva UE/29/2012 che apporta modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione introducendo maggiori tutele alle vittime di reato;

**Visti** gli artt. 28 DPR 448/1988 e 168 bis e ss. c.p. che disciplinano la sospensione del procedimento penale e l'istituto della messa alla prova;

**Visto** l'art. 464 bis c. 4 lett. b) c.p.p., che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti, "le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale"; lett. c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa";

**Visti** i ripetuti riferimenti contenuti nella Legge n. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario) e nel DPR n. 230/2000 (Regolamento di esecuzione) ad attività che la persona in area penale esterna,



maggiormente o minore, deve adoperarsi a compiere in favore delle vittime dei reati ed al percorso di elaborazione critica rispetto alla propria condotta e alle sue conseguenze che i relativi programmi di trattamenti individualizzati prevedono, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo;

#### PREMESSO

- che le parti intendono dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- che in riferimento all'art. 8 della Direttiva 2012/29/UE, intendono garantire l'accesso delle vittime a "Specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti, operanti nell'interesse della vittima, prima durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale."
- che la Cooperativa C.R.I.S.I. ha partecipato alla call JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-07, ricevendo dalla Commissione Europea la positiva valutazione ed il finanziamento per la realizzazione, in veste di capofila, del progetto "SAVE -Supporting Actions for Victims of crime" il cui obiettivo è delineare un modello di Servizio di aiuto alle vittime di reato trasferibile e sostenibile nel contesto naturale dei paesi partner (Italia, Romania e Portogallo) ed avviare un progetto pilota con il supporto di una rete istituzionale locale che ne garantisca la continuità anche dopo la scadenza del termine progettuale prevista per luglio 2019;
- che, pertanto, il presente protocollo d'intesa rappresenta attuazione della attività progettuale europea relativamente alla costituzione della rete di stakeholder (Progetto SAVE, azione 2 *Attivazione della rete di stakeholder, attraverso il coinvolgimento attivo delle autorità e delle istituzioni locali, nonché delle associazioni locali impegnate a vario titolo nell'assistenza alle vittime*);
- che il Servizio di aiuto alle vittime si connota come ampliamento delle azioni di mediazione penale e Giustizia Riparativa già intraprese, dal 1998 e fino al 2014, dalla Cooperativa CRISI attraverso la gestione dell'Ufficio di mediazione giudiziaria civile e penale istituito sulla scorta di un Protocollo d'intesa siglato tra Regione Puglia, Comune di Bari, Tribunale per i Minorenni e Procura Minorile, Direzione interregionale dei Centri per la Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata, cui si sono aggiunti successivamente l'amministrazione provinciale di Bari, il Tribunale di Sorveglianza, la Corte di Appello di Bari sezione famiglia e minori e il Tribunale Ordinario. Pertanto, il presente protocollo, si pone in continuità e come naturale prosecuzione delle intese già raggiunte dalle istituzioni locali e dagli organismi giudiziari del territorio;
- che attualmente sul territorio regionale non esiste un servizio generalista a favore delle vittime di reato né un centro per la giustizia riparativa;
- che le parti intendono, in linea con le indicazioni della Direttiva 2012/29/UE, nei limiti in cui lo consentiranno le risorse personali ed economiche, assicurare assistenza anche ai familiari delle vittime di reato;
- che il rispetto della Direttiva impone, a cura delle amministrazioni competenti, in collaborazione con le Forze dell'Ordine e con l'autorità giudiziaria, l'adozione di misure che permettano, anche a seguito di una denuncia penale, l'informazione, l'accompagnamento e l'indirizzamento delle vittime "verso gli specifici servizi di assistenza";
- che le parti fanno proprio il considerando 9 della Direttiva secondo cui *"un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o"*



*sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione, o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute”;*

- che i servizi a favore delle vittime in osservanza di questo protocollo sono resi nel rigoroso rispetto dei diritti della persona indagata o imputata o condannata per il reato dal quale la vittima ha dichiarato di essere stata offesa (*considerando* 12);
- che nell’ambito della collaborazione tra le parti del presente protocollo, l’autorità giudiziaria cura l’informazione specifica alle vittime dei reati sulla scarcerazione o evasione dell’accusato o del condannato nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime, salvo che tale comunicazione comporti un rischio concreto per l’accusato o condannato;
- l’autorità giudiziaria si impegna a garantire l’applicazione delle misure imposte dalla legge per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro familiari dai rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazioni e ritorsioni;
- che l’autorità giudiziaria si avvarrà degli operatori incaricati per il servizio di accompagnamento e orientamento delle vittime di reato per la valutazione della condizione di particolare vulnerabilità e dei rischi di vittimizzazione secondaria in occasione della testimonianza che la persona offesa è chiamata a rendere nell’arco di tutto il corso del procedimento penale, per l’adozione delle più opportune misure per evitare sofferenza alla vittima (assistenza psicologica, paravento, videoconferenza);
- che gli organi territoriali per gli adulti e per i minorenni del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità si avvarranno degli operatori incaricati per il servizio di accompagnamento e orientamento delle vittime di reato, sia nella predisposizione sia nell’esecuzione dei programmi di trattamento previsti per minori e adulti, nell’ambito dell’applicazione di una misura o sanzione di comunità, al fine di dare corretta attuazione alle norme che si riferiscono alla mediazione penale e alle prescrizioni che riguardano l’adoperarsi a favore della vittime di reato e la giustizia riparativa, nella garanzia della effettiva tutela dei diritti della vittima stessa;
- che alle vittime di reato devono essere garantiti servizi di giustizia riparativa e in particolare la possibilità di usufruire della mediazione vittima-autore di reato soprattutto nel corso della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato ai sensi degli artt. 168 bis e 464 c.p.p.
- che le parti si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito delle rispettive competenze, affinché sia garantita agli operatori chiamati ad offrire i servizi di informazione, accompagnamento e orientamento per le vittime di reato e a tutti gli operatori chiamati ad interagire con tali servizi (magistrati, avvocati, forze dell’ordine, servizi sociali e specialistici) adeguata e diffusa formazione;
- che le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a supportare le attività necessarie al raggiungimento delle finalità progettuali, in primis quella che prevede la prosecuzione ed il radicamento del Servizio sul territorio regionale;
- che le parti si impegnano a realizzare un’accurata verifica e valutazione dell’impatto delle misure di assistenza e di protezione delle vittime di reato mediante l’istituzione di un centro di ricerca e raccolta dati curato dalla Cooperativa C.R.I.S.I. I dati raccolti con un opportuno report a cadenza annuale verranno trasmessi al Ministero della Giustizia per l’inoltro alla Commissione Europea ai sensi dell’art. 28 della Direttiva;
- che il “Servizio di aiuto alle vittime di reato e Centro di giustizia riparativa” è gestito dalla Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus che ha tra gli obiettivi statutari: a) sensibilizzazione e promozione di politiche, internazionali e locali, interventi legislativi specifici, servizi inerenti la



mediazione, restorative justice, centri di aiuto alle vittime e conciliazione dei conflitti; b) gestione di centri e servizi relativi alla restorative justice ai sensi della normativa nazionale, internazionale ed europea in materia; c) gestione di centri e servizi di aiuto alle vittime dei reati; d) formazione alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in ogni ambito; e) formazione e aggiornamento dei formatori.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**art. 1) Premesse.**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

**art 2) Oggetto**

Il presente protocollo costituisce attuazione della direttiva 2012/29/UE e del D.lgs 15 dicembre 2015 n. 212 in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime di reato.

**Art. 3) Finalità**

Il presente Protocollo intende promuovere un intervento sistemico, sul territorio regionale, tramite la costituzione di un "Servizio di aiuto alle vittime di reato e centro di giustizia riparativa " per garantire:

- a) accoglienza e ascolto
- b) informazione sui diritti
- c) accompagnamento e l'orientamento verso servizi specialistici per la cura e la prevenzione dei disturbi post traumatici
- d) valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria
- e) assistenza psicologica
- f) consulenza legale
- g) interventi finalizzati alla gestione dei conflitti tramite gli strumenti della giustizia riparativa, in particolare della mediazione penale vittima-autore del reato
- h) misure di protezione.

**Art. 4) Protocolli operativi**

Gli obiettivi prefissati saranno perseguiti da ciascun soggetto sottoscrittore del presente protocollo secondo la specifica competenza, in conformità alla normativa che ne disciplina l'azione a tutela delle vittime di reato e nel rispetto del massimo spirito di collaborazione.

Pertanto, si rimanda alla stesura di successivi protocolli operativi, che si considerano fin d'ora parte integrante del presente documento, per la definizione delle modalità di collaborazione e interazione con l'istituendo Servizio.

Bari.....

Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a r.l. Onlus





Tribunale per i Minorenni di Bari

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni di Bari

Procura della Repubblica di Bari

Tribunale di Sorveglianza di Bari

Seconda Sezione Penale -Corte d'Appello di Bari

Sezione Minori e Famiglia - Corte d'Appello di Bari

U.I.E.P.E.  
Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna  
Puglia e Basilicata

Centro Giustizia Minorile

Provveditorato Regionale della Amministrazione Penitenziaria

Casa Circondariale di Bari

Regione Puglia

Comune di Bari

Legione Carabinieri Puglia

Ordine Assistenti Sociali Puglia

Camera Penale di Bari

Garante Diritti dei Minori

Garante Regionale dei Detenuti

